

Πτρβουή CTAHLIJOHEH CЪД HA EBPOTIEЙСКИТЕ ОБІЦНОСТИ
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
GERICHT ERSTER INSTANZ DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΊΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF FIRST INSTANCE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT CHÉADCHÉIME NA GCÓMHPHOBAL EORPACH
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU PIRMĀS INSTANCES TIESA

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-PRIMISTANZA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
SĄD PIERWSZEJ INSTANCIJ WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DAS COMUNIDADES EUROPEJAS
TRIBUNALUL DE PRIMĀ INSTANŢĀ AL. COMUNITĂŢILOR EUROPENE
SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OJKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS FÖRSTAINSTANSRÄTT

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA nº 72/08

15 ottobre 2008

Sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-345/05

Ashley Neil Mote / Parlamento

IL TRIBUNALE RESPINGE LA DOMANDA D'ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DI REVOCA DELL'IMMUNITA DI UNO DEI SUOI MEMBRI

Il Parlamento non ha commesso un errore di diritto decidendo di revocare l'immunità del sig.

Mote

Il sig. Ashley Neil Mote, cittadino del Regno Unito, ha beneficiato tra il 1996 e il 2002 di vari sussidi pubblici. Nel novembre 2003 è stato avviato nei suoi confronti un procedimento penale in quanto tali sussidi sarebbero stati percepiti sulla base di dichiarazioni false.

Dopo la sua elezione al Parlamento europeo nel giugno 2004, il sig. Mote ha richiesto la sospensione del procedimento penale in corso, invocando i privilegi e le immunità di cui gode in qualità di parlamentare europeo. Nel novembre 2004 il giudice nazionale competente ha disposto la sospensione del procedimento. Tale giudice ha ritenuto che il regime di libertà su cauzione cui era stato sottoposto il sig. Mote costituisse un ostacolo alla libertà di movimento dei membri del PE e violasse di conseguenza il Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee ¹.

Adita con richiesta dell'Attorney General (procuratore generale di Inghilterra e Galles), l'assemblea plenaria del PE, con decisione del 5 luglio 2005, ha deciso di revocare l'immunità del sig. Mote.

Dopo la revoca dell'immunità, il procedimento penale a carico del sig. Mote è ripreso, ed egli è stato dichiarato colpevole e condannato dai giudici britannici alla pena di nove mesi di detenzione. Egli ha allora impugnato detta sentenza.

Il sig. Mote ha adito inoltre il Tribunale di primo grado chiedendo l'annullamento della decisione del PE recante la revoca della sua immunità.

_

¹ Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965, allegato al Trattato che istituisce un Consiglio ed una Commissione unica (GU 1967, 152, pag. 13).

Nella sua odierna sentenza, il Tribunale, innanzi tutto, ha dichiarato che la decisione con cui il Parlamento revoca l'immunità può formare oggetto di un ricorso di annullamento dinanzi al giudice comunitario.

Il Tribunale conferma inoltre che il PE è competente a pronunciarsi su una domanda di revoca dell'immunità di un suo membro, ai sensi dell'art. 10 del Protocollo. Successivamente il Tribunale constata che, viceversa, nessuna disposizione fa del Parlamento l'autorità competente a decidere in merito all'esistenza del privilegio previsto dall'art. 8 del Protocollo. Quest'ultima disposizione mira a tutelare i membri del Parlamento contro tutte le limitazioni, diverse da quelle di natura giudiziaria, alla loro libertà di movimento. Rilevando che i rischi di pregiudizio all'esercizio delle funzioni di parlamentare del sig. Mote, lamentati da quest'ultimo, si limitavano a restrizioni di natura giudiziaria, il Tribunale constata che il Parlamento non ha commesso un errore di diritto decidendo di revocare l'immunità del sig. Mote senza pronunciarsi sul privilegio concessogli in qualità di membro del Parlamento.

Di conseguenza, il Tribunale respinge il ricorso.

IMPORTANTE: Contro una decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale di primo grado.

Lingue disponibili: FR, DE, EN, EL, IT, PL, RO

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=recher&numaff=T-345/05
Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.sa Estella Cigna Angelidis tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674